



Consiglio Nazionale Dottori Commercia e degli Esperti Contabili

Prot. 0008929

del 11/09/2017 ore 12:22:16 Protocollo generale – Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 1 1 SET. 2017

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti Via Roma, n. 57 02100 Rieti

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 210/2017 – Applicabilità sanzioni per inadempimento FPC

Con riferimento al Vostro quesito del 13.07.2017 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7613 del 17.07.2017), con il quale si domanda quali siano le sanzioni adottabili, ai fini dell'azione disciplinare per inadempimento FPC, nei confronti degli iscritti all'Albo che non esercitano attività professionale - per i quali è prevista dall'art. 5, co. 1, Regolamento FPC la riduzione a 30 crediti nel triennio - atteso che nella tabella allegata al Codice delle Sanzioni non sono ravvisabili le relative sanzioni, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta che l'art. 5, comma 1, del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015, prevede dei casi di riduzione con riguardo all'assolvimento dell'obbligo formativo per coloro che:

- abbiano compiuto i 65 anni di età nel triennio in corso;
- siano iscritti nell'elenco speciale;
- non esercitino, neanche occasionalmente, la professione.

Nei casi sopra indicati, per l'adempimento dell'obbligo formativo è sufficiente il conseguimento di soli 30 CFP in ciascun triennio.

L'art. 15 del Codice delle Sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, individua le sanzioni astrattamente irrogabili a carico degli iscritti che abbiano violato l'obbligo formativo, con particolare riguardo a coloro che svolgono ordinariamente la professione (commi 1-4), a coloro che siano iscritti all'elenco speciale (comma 5, il quale prevede per costoro l'applicazione della sanzione della censura), ed infine in relazione a coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età nel corso del triennio (commi 6-8).

Tale norma difetta di una specifica previsione che stabilisca una sanzione per "l'iscritto nell'albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione".

Premesso quanto sopra, si rileva che, in assenza di una indicazione normativa in merito, la valutazione riguardo al tipo di sanzione da irrogare all'iscritto - non esercente ed inadempiente sotto il profilo

formativo - è rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina, al quale spetta, nell'ambito della propria discrezionalità, l'individuazione della sanzione ritenuta più opportuna.

Con i migliori saluti

Francesca Maione